



PIANO SOCIALE DI ZONA

Ambito territoriale Modugno Bitetto Bitritto

Regolamento per l'Accesso al Sistema Integrato Locale dei Servizi e degli Interventi Sociali

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

Il presente Regolamento unico di Ambito territoriale disciplina i criteri e le modalità per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, alle prestazioni sociosanitarie e agli interventi e servizi sociali previsti dal vigente Piano di Zona dell'Ambito Modugno, Bitritto, Bitetto, ai fini della loro fruizione.

Le norme del presente regolamento saranno applicate dai comuni dell'Ambito Territoriale n. previa adozione da parte dei competenti organi, e si intendono estese sia ai servizi a valenza comunale che ai servizi a valenza di ambito territoriale.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa specifica vigente in materia. In particolare il quadro normativo di riferimento è rappresentato da:

- Art. 117 della Costituzione nella parte in cui attribuisce la potestà regolamentare ai Comuni in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;
- Legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modifiche e integrazioni. In particolare: art.12¹;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328, in particolare artt. 2,6,18 lett. g e 25²;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare art.128³;
- D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, come modificato dal D.P.C.M: 4 aprile 2001, n. 242;
- Legge Regionale n. 19/2006 e Regolamento Regionale n. 4/2007;

¹ Legge 7 agosto 1990, n. 241

- *Art. 12: "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.*

² Legge 8 novembre 2000, n. 328,

- *Art. 2: "I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito..., accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali. I parametri per la valutazione delle condizioni di cui al comma 3 sono definiti dai comuni, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Piano nazionale di cui all'articolo 18";*
- *Art. 6: "ai comuni spetta la definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi";*
- *Art. 18: "il Piano di Zona indica ... g) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109; h) i criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2".*
- *Art. 25: "Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130."*

³ Il Decreto Legislativo n. 112/1998 ha definito i servizi sociali "tutte quelle attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà della persona", escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e sanitario.

- Piano regionale delle Politiche Sociali della Regione Puglia, approvato con Del. G.R. n. 1104 del 4 agosto 2004

Articolo 2 Principi

Ciascuno dei Comuni dell'Ambito Territoriale n. persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali integrato fra servizi pubblici e servizi del privato sociale, dove le organizzazioni del terzo settore e le forme di autorganizzazione dei cittadini sono "attori" indispensabili del sistema sociale municipale con l'obiettivo fondamentale del "ben essere" della comunità.

Il sistema socio-assistenziale dell'Ambito Territoriale n. si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, garantendo:

- a. il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione e le libere scelte dell'individuo, così come previsto nel codice in materia di protezione dei dati personali (D. lgs. 30 giugno 2003 n° 196)
- b. l'eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
- c. l'eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;
- d. il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro, considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzati come misure di emergenza e di eccezionalità;
- e. il diritto ad una maternità e paternità consapevole;
- f. la libertà di scelta fra le prestazioni erogabili;
- g. la conoscenza dei percorsi assistenziali e l'informazione sui servizi disponibili;
- h. l'accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni;
- i. l'individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell'ambito dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione, di attività promozionali;
- j. la valorizzazione ed il rispetto delle diverse culture.

Articolo 3 Finalità ed obiettivi

Gli interventi e i servizi sono finalizzati, nei limiti del possibile, a rimuovere le cause che hanno provocato l'intervento assistenziale, e devono essere ordinati al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a. facilitare la permanenza nel domicilio;
- b. aiutare la famiglia a svolgere il proprio compito d'assistenza e di solidarietà verso i suoi componenti;
- c. aiutare il singolo a far fronte alle proprie necessità vitali ed a facilitare la vita sociale;
- d. prevenire e rimuovere le cause di ordine economico sociale e psicologico che possono ingenerare situazione di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
- e. rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino possibilità di scelta a parità di costi;
- f. agire a sostegno della famiglia e dell'individuo garantendo, anche ai cittadini in difficoltà, la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale, provvedendo, se necessario, dietro la loro libera scelta, all'inserimento in nuclei familiari, parafamiliari o comunitari-sostitutivi;
- g. favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico lavorativo dei soggetti disabili, degli emarginati o a rischio di emarginazione.

L'elemento determinante nella predisposizione d'aiuto alle persone è costituito dall'attivazione di tutte le risorse interne all'ente e presenti sul territorio al fine di creare una rete di servizi accessibili alla universalità dei cittadini. Tutti gli interventi sono pertanto considerati, di regola, come facenti parte di un programma d'aiuto predisposto dal Servizio sociale professionale e concordato con l'interessato.

Articolo 4 Destinatari

Il sistema integrato dei servizi sociali realizzato sul territorio dell'Ambito Territoriale formato dai Comuni di Modugno, Bitritto, Bitetto, ha carattere di universalità ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa già richiamata in precedenza.

Hanno diritto di accesso agli interventi e al sistema integrato dei servizi sociali con criteri e modalità omogenee e con pari opportunità tutti i cittadini e le famiglie residenti nel territorio dei Comuni dell'Ambito Territoriale n. , nei limiti e con le modalità definite nella legge regionale che disciplina il sistema integrato degli interventi e servizi, nel suo regolamento attuativo, nonché nel presente regolamento unico di Ambito che ne disciplina l'accesso con carattere di omogeneità nel territorio dell'Ambito.

Ciascun comune dell'Ambito garantisce, in ogni caso, la priorità di accesso ai servizi ai soggetti in condizione di fragilità, ai soggetti con disabilità fisica, psichica o sensoriale, ai soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ai minori di anni 14 e agli anziani ultrasessantacinquenni e/o non autosufficienti.

L'accesso ai servizi di pronto intervento e di pronta accoglienza per le situazioni di emergenza sono destinati a coloro che si trovano in stato di bisogno ed hanno carattere di gratuità.

Gli interventi sono rivolti anche agli stranieri ed agli apolidi residenti nel territorio dei Comuni dell'Ambito Territoriale, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

Tutte le persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio dei Comuni dell'Ambito Territoriale hanno comunque diritto agli interventi non differibili alle condizioni e con i limiti previsti dalla normativa vigente nazionale e regionale, secondo le procedure introdotte dalle medesime leggi, nonché dal piano sociale regionale, ed -eventualmente- dal Piano Sociale di Zona, anche per quanto riguarda le azioni di rivalsa nei confronti del comune di residenza.

L'accesso ai servizi a domanda individuale e alle prestazioni sociali agevolate è disposto sulla base della valutazione della situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare. I servizi a domanda individuale sono quelli che si attivano su richiesta dell'interessato; le prestazioni sociali agevolate sono quelle non destinate alla generalità dei soggetti e la cui ammissione è collegata nella misura e nel costo alla valutazione della situazione economica del richiedente.

I servizi e gli interventi destinati alla famiglia si intendono estesi (ai sensi dell'art. 27 della L.R. 19/2006) anche ai nuclei di persone conviventi legate da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela e altri vincoli solidaristici. Salvo che per le persone legate da parentela e affinità, la convivenza abituale deve perdurare da almeno due anni.

Articolo 5 Individuazione del nucleo familiare

Ai fini della valutazione della situazione economica del soggetto che richiede l'intervento o il servizio, fanno parte del nucleo familiare - così come definito dall'art. 2, comma 2 del D. lgs. n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni - oltre che il richiedente medesimo, i soggetti componenti la famiglia anagrafica, intesa come un insieme di persone legate da vincolo di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi (art. 4 DPR n. 223/89), nonché i soggetti considerati a carico ai fini IRPEF, anche se non conviventi, va comunque chiarito che per coabitazione abituale e continuativa si intende quella tra due o più persone che perduri da almeno due anni. salvo che per le persone legate da parentela o affinità.

Articolo 6

Valutazione della situazione economica e determinazione dell'ISEE regionale

Per l'accesso alle prestazioni e ai servizi sociali erogati nell'Ambito Territoriale l'Indicatore della Situazione Economica (ISE) è calcolato con la seguente formula:

$$ISE = R + 0,2 P$$

dove R è il reddito e P il patrimonio, calcolati con le modalità previste dal D.lgs. 109/98 come modificato dal D. Lgs. 130/2000.

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) regionale è dato, ai sensi dell'art.5 del Reg. Regionale n. 4/2007, dal calcolo della formula ISE / S, dove S tiene conto della composizione del nucleo familiare con la seguente scala di equivalenza:

Componenti nucleo familiare	Valore di S
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,51
5	2,98

Il parametro S è inoltre maggiorato nei seguenti casi:

- a. + 0,50 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare
- b. + 0,20 in caso di presenza nel nucleo di un solo genitore o di minori
- c. + 0,60 per ogni componente con handicap permanente (art. 3 co. 3 legge 104/94 o invalidità superiore al 66%.
- d. + 0,20 per i nuclei con figli minori in cui entrambi i genitori hanno attività di lavoro o d'impresa, purché titolari di reddito per almeno 6 mesi nel periodo afferente la dichiarazione sostitutiva, ovvero nucleo composto da un genitore e figlio minore, purché titolare di reddito da lavoro o d'impresa per almeno 6 mesi.

La situazione economica del nucleo familiare di appartenenza è attestata dal richiedente utilizzando gli appositi moduli di dichiarazione sostitutiva messi a disposizione dal Comune, ovvero le attestazioni ISEE in corso di validità.

La veridicità dei dati di natura reddituale e patrimoniale dichiarati dal richiedente sono oggetto di controllo con le modalità previste dalle norme vigenti.

Articolo 7

Partecipazioni alla spesa da parte dell'utente e delle persone obbligate

L'accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali è subordinato alla compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utente e/o delle persone obbligate.

Nei casi di comprovata urgenza, su valutazione del Servizio Sociale Professionale territoriale, la prestazione è erogata in via temporanea a prescindere dal fatto che il costo della stessa sia a carico del cittadino o dell'Ente Locale, fatti salvi eventuali recuperi.

La compartecipazione è prevista per tutti i servizi a domanda individuale e per le prestazioni sociali agevolate ed è determinata assumendo come riferimento i principi della gradualità della contribuzione secondo criteri di equità e solidarietà, della valutazione in maniera imparziale e trasparente delle condizioni economiche, della condivisione delle responsabilità per gli oneri del progetto di cura, le quali sono estese anche a tutti i soggetti tenuti agli alimenti di cui all'art. 433 C.C., anche se non conviventi.

La situazione economica del richiedente è valutata con riferimento alla combinazione di redditi e patrimoni dei componenti il nucleo familiare, nel rispetto della tabella 2 allegata al D. Lgs. 109/98, come modificata dall'art. 9 del D.Lgs: 130/2000, e dell'art. 5 del presente regolamento.

Per la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali si osservano i seguenti criteri:

- a. È esentato dalla compartecipazione il soggetto che abbia una situazione economica, valutata come riportato nei commi precedenti, al di sotto della soglia di ISEE minimo regionale pari ad €

7.500,00. Tale soglia si intende rivalutata annualmente sulla base della rivalutazione indicata dalla Regione Puglia seconda quanto previsto dall'art.6,co. 6 del R.R.n 4/2007;

- b. È tenuto a corrispondere per intero il costo della prestazione il soggetto che abbia una situazione economica valutata secondo l'ISEE regionale al di sopra di € 30.000,00. Tale soglia si intende rivalutata annualmente sulla base della rivalutazione indicata dalla Regione Puglia seconda quanto previsto dall'art.6,co. 6 del R.R.n 4/2007;
- c. Il soggetto che abbia una situazione economica valutata con un ISEE compreso tra le soglie minima e massima di cui ai punti precedenti a) e b) è tenuto a corrispondere una quota agevolata di compartecipazione Determinata in percentuale rispetto al costo unitario della prestazione calcolata sulla base della seguente formula:

$$\frac{\text{ISEE richiedente} - 7.500}{30.000 - 7.500} \times 100$$

Fatto salvo quanto sopra previsto l'Ambito può stabilire per i singoli servizi, una quota di compartecipazione standardizzata per i soggetti che abbiano una situazione economica valutata con un ISEE compreso tra le soglie minima e massima di cui ai punti precedenti a) e b).

Il Coordinamento Istituzionale determina annualmente il costo unitario dei servizi da applicarsi nell'Ambito Territoriale per il calcolo della quota di compartecipazione a carico degli utenti.

L'utente che non richieda espressamente l'applicazione della agevolazione è tenuto al pagamento della quota intera di compartecipazione.

Per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate a carattere socio-sanitario erogate a domicilio o in ambiente residenziale a carattere diurno o continuativo in favore di disabili gravi con handicap accertato ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 104/92, ovvero in favore di anziani ultrasessantacinquenni in condizione di accertata non autosufficienza fisica o psichica, la situazione economica è riferita al solo soggetto tenuto alla compartecipazione, qualora più favorevole. In tal caso sono presi in considerazione i redditi ad ogni titolo percepiti, compresi quelli non rilevanti sul piano fiscale, quali l'indennità di accompagnamento, le rendite INAIL, le pensioni di invalidità.

Nei casi di cui al comma 8 l'indennità di accompagnamento concorre in via prioritaria al pagamento della retta a carico dell'utente.

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile, sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alla spesa a carico del richiedente i servizi.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, l'Ambito Territoriale o il Comune si attivano comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza, riservandosi nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

Nel caso di ricoveri temporanei o permanenti presso strutture residenziali e semiresidenziali di anziani o adulti inabili, l'utente provvede a contribuire al proprio mantenimento, presso la struttura, con il versamento del reddito posseduto, fino a copertura della retta, decurtato da una franchigia mensile, calcolata in ragione dei bisogni personali come segue:

- d. *strutture residenziali*: franchigia fino ad un quinto dell'importo corrispondente ad una pensione al minimo corrisposta dall'INPS (nell'anno 2006 pari ad € 427,58 mensili);
- e. *strutture semiresidenziali (centri diurni)*: franchigia fino alla metà dell'importo corrispondente ad una pensione al minimo corrisposta dall'INPS;

Articolo 8 **Rivalsa sulle proprietà dell'utente**

In caso di affidamento non temporaneo a strutture residenziali di persona che sia proprietaria di beni immobili e/o beni mobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese della retta di ricovero, al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge, e

nel caso di anziani soli, senza parenti obbligati, che possiedano immobili di proprietà, l'Ambito Territoriale o il Comune, a loro insindacabile giudizio, possono intervenire nell'integrazione della retta a condizione che il beneficiario accetti di sottostare ad uno dei seguenti "negozi giuridici":

- a. *Comodato*: il Comune o l'Ambito prendono in consegna l'immobile e se ne servono per un uso determinato con l'obbligo di restituirlo al ricoverato qualora venga dimesso, o agli eventuali eredi alla di lui morte;
- b. *Donazione*: il beneficiario per spirito di liberalità dona al Comune la sua proprietà;
- c. *Costituzione di diritto di usufrutto su immobile dell'utente*: se alla di lui morte non si verifica l'estinzione del credito, cade in successione la nuda proprietà e prosegue l'usufrutto (che non potrà superare i trenta anni – art. 979 C.C).

L'Ambito o il Comune, in caso di inadempienza dell'obbligo di contribuzione, adottano le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti dei parenti obbligati ai fini del presente regolamento.

Nel caso di integrazione di rette di ricovero in strutture residenziali e semiresidenziali, comprese le residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.), gli interventi assistenziali dello Stato (pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento), liquidati in data successiva alla ammissione in struttura, sono recuperati fino al raggiungimento delle quote erogate in eccedenza rispetto a quelle dovute dall'utente sulla base dei conteggi effettuati tenendo conto della nuova situazione economica. L'utente sottoscrive un impegno in tal senso al momento del ricovero.

Articolo 9 Decorrenza delle prestazioni

Le prestazioni assistenziali devono essere preventivamente autorizzate e decorrono dalla data prevista nei singoli atti autorizzativi. Non è consentita la retroattività rispetto alla data di presentazione della domanda.

Eccezioni sono ammesse, su proposta motivata del servizio sociale professionale, nei casi in cui si presenti una situazione avente carattere di urgenza e indifferibilità.

CAPO II PROCEDURE E MODALITA' PER L'ACCESSO AL SISTEMA INTEGRATO

Articolo 10 Accesso unico al sistema integrato dei servizi

L'ammissione e l'erogazione delle prestazioni e dei servizi devono essere di norma attivate dall'interessato.

L'accesso al sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari da parte del cittadino è unico ed è garantito da Porte Unitarie di Accesso attivate sia presso gli uffici comunali dei servizi sociali che presso gli uffici del distretto socio-sanitario.

La Porta Unica di Accesso fornisce informazioni ed orientamento ai cittadini sui diritti e le opportunità sociali ed organizza l'accoglimento della domanda promuovendo la semplificazione del sistema di accesso, l'unicità del trattamento dei dati personali, l'integrazione nella gestione del caso, e garantendo un termine certo per la presa in carico.

La risposta al bisogno complesso che richieda l'accesso integrato a servizi socio-sanitari è fornita dall'Unità di Valutazione Multidimensionale attivata sulla base di apposito protocollo d'intesa con la Asl.

Sono esentate dalle procedure di cui ai commi precedenti tutte le prestazioni aventi carattere di urgenza ed indifferibilità per le quali vi può essere un'attivazione diretta da parte del Servizio Sociale Professionale.

Articolo 11

Procedimento per l'ammissione

L'accesso ai servizi/interventi avviene su domanda del richiedente, su apposito modulo fornito dal Comune, sottoscritta dall'interessato o da un suo tutore.

Il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità le condizioni reddituali e patrimoniali della propria famiglia anagrafica (art. 4 DPR 30 maggio 1989 n. 223), mediante autocertificazione resa ai sensi di legge, secondo i principi stabiliti dal Decreto legislativo n. 109 del 31/3/1998, così come modificato dal Decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130. L'autocertificazione può essere resa davanti ai CAF autorizzati ed ha validità annuale. È lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva di cui sopra, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare: in tal caso, la decorrenza degli effetti prodotti sui servizi/interventi erogati da tale nuova dichiarazione, decorre dal mese successivo a quello in cui viene resa l'autocertificazione.

Sono esclusi dalla presentazione della documentazione relativa alla situazione economica le famiglie affidatarie, per le quali l'intervento economico ha valore di incentivo e di riconoscimento dell'utilità sociale della loro disponibilità all'affido.

Limitatamente alle prestazioni assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno e continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle ASL, è evidenziata la situazione economica del solo assistito, laddove più favorevole, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione. La situazione economica è riferita a tutti i redditi posseduti, compreso quelli esenti da Irpef.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda, anche attraverso l'istituto dell'autocertificazione.

La richiesta può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che il richiedente ritiene utili ai fini della valutazione della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da confrontarsi con i dati del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Ai sensi e per gli effetti della L. 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato è informato dal responsabile del procedimento, dell'avvio dell'istruttoria, dei tempi stabiliti per la conclusione del procedimento e dell'esito finale dello stesso.

Ai sensi e per gli effetti della legge sulla riservatezza, l'interessato dovrà dichiarare la sua disponibilità al trattamento dei dati personali.

Articolo 12

Istruttoria delle domande, presa in carico e formazione delle graduatorie

La domanda corredata di tutta la documentazione obbligatoria è acquisita al protocollo dell'Ente immediatamente dopo la sua presentazione. Successivamente la Porta Unica di Accesso provvede allo smistamento delle domande agli uffici competenti per l'avvio del procedimento istruttorio.

Nel caso di domande per servizi che rispondono a bisogni complessi il servizio sociale professionale cura l'istruttoria della pratica, attua le necessarie visite a domicilio, redige una relazione di valutazione corredata da un progetto individualizzato di assistenza concordato con i soggetti interessati, finalizzato a realizzare le migliori condizioni per il soddisfacimento del bisogno accertato e per l'erogazione delle prestazioni ritenute più idonee all'interno della gamma delle unità d'offerta esistenti e messe a disposizione dall'Ambito. Ove

necessario sono coinvolte nel progetto altre figure professionali ritenute funzionali alla sua definizione e conduzione (medici, psicologi, educatori ecc.), ovvero altri soggetti disponibili alla collaborazione.

Fatti salvi gli interventi economici erogati sulla base di specifiche disposizioni di legge, il progetto personalizzato è sottoscritto per concorde volontà dall'assistito e/o dai suoi familiari aventi cura e dal responsabile del progetto. Tale sottoscrizione è definita "patto di collaborazione" (redatto secondo la scheda allegata al presente regolamento) ed è tesa alla valorizzazione delle responsabilità di tutti i soggetti coinvolti, sollecitando nei limiti del possibile e nel rispetto della volontà dei cittadini assistiti il loro ruolo attivo e la valorizzazione delle loro risorse autonome per la fuoriuscita dallo stato di disagio o per la migliore e più efficace fruizione del servizio.

La proposta di presa in carico e di accesso ai servizi/interventi sociali (progetto personalizzato) contiene i seguenti elementi:

- a. la finalità/motivazione
- b. gli obiettivi dettagliati dell'intervento
- c. la durata con inizio e fine dell'intervento
- d. l'entità dell'intervento
- e. i soggetti coinvolti
- f. i tempi e le modalità di verifica, monitoraggio in itinere.

Per gli interventi ad alta integrazione socio-sanitaria il progetto di intervento deve contenere le valutazioni delle diverse professionalità presenti nelle Unità di valutazione Multidisciplinare presenti nel distretto socio-sanitario.

Nel caso in cui le domande fossero superiori all'offerta di servizi e/o nel caso di scarse disponibilità di risorse in bilancio, il Responsabile del Servizio compila liste di attesa (dette anche graduatorie) sulla base di una serie di parametri di priorità.

Per l'accesso ad ogni Servizio/Intervento, sono individuati i sotto elencati "parametri d'accesso", relativi alla situazione familiare risultante dallo stato di famiglia all'atto della richiesta, che rappresentano uno "svantaggio socio-economico", al quale è attribuito un "peso", commutato in "punti", relativo al richiedente la prestazione sociale agevolata e al suo nucleo familiare.

A solo titolo di esempio si indicano una serie di criteri che potranno essere all'uopo utilizzati:

Per ogni persona componente il nucleo familiare:		
minore da 0 a 3 anni	Punti	
minore oltre i 3 anni	Punti	
ultra cinquantenne non occupata e priva di tutela pensionistica	Punti	
in stato di gravidanza	Punti	
affetta da grave malattia invalidante	Punti	
anziana sola	Punti	
anziana convivente	Punti	
Certificata invalida civile fino al 66%	Punti	
Certificata invalida civile fino al 73%	Punti	
Certificata invalida civile 100 %	Punti	
Certificata invalida civile 100% con accompagnamento	Punti	
Riconosciuta cieco ventesimista	Punti	
Riconosciuta cieco assoluto o sordomuto	Punti	
Diversamente abile ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92	Punti	
Nucleo familiare monogenitoriale non convivente con altri soggetti	Punti	
Sottoposta a misure restrittive della libertà personale	Punti	
Maggiorenne con problematica psichiatrica	Punti	
Maggiorenne con dipendenza patologica	Punti	
Per nucleo familiare		
con ISEE 00,00 - 3.750,00	Punti	
con ISEE 3.751,00 - 7.500,00	Punti	
con ISEE 7.501,00 - 15.000,00	Punti	
con ISEE 15.001,00 - 30.000,00	Punti	

Si rinviano per una più puntuale quantificazione del "peso" di ciascuno di questi o di altri criteri che potranno essere utilizzati, a eventuali disciplinari specifici dei singoli servizi.

I punteggi, salvo avvertenze specifiche, si sommano se ricorrono, simultaneamente, diversi parametri ulteriori d'accesso.

Per le domande che ottengono lo stesso punteggio, è data priorità a quelle presentate precedentemente, in base alla numerazione progressiva definita dal protocollo.

Per tutti gli interventi a carattere continuativo l'Ambito Territoriale può attivare quando lo ritiene opportuno tutti i controlli relativi ai requisiti che hanno determinato l'accesso ad un determinato servizio/intervento.

Ove si verificasse, nel corso della attuazione del progetto di intervento concordato, il disimpegno del soggetto o dei soggetti assistiti ovvero il rifiuto degli adempimenti concordati o la deliberata inadempienza rispetto agli obblighi assunti, senza che ciò sia giustificato da validi e oggettivi motivi o comunque da reali impedimenti, difficoltà o da circostanze ostative, il servizio sociale competente potrà proporre, a seconda della gravità dell'inadempienza, la riduzione, sospensione o interruzione della prestazione o del beneficio erogato. Tale provvedimento potrà essere assunto, fatte salve le garanzie di tutela dei diritti di assistenza ai soggetti deboli, appartenenti alle categorie protette (disabili, anziani, minori, non autosufficienti ecc.) stabilite da norme specifiche. Il servizio potrà altresì riservarsi, a seconda dei casi, di escludere dal progetto d'intervento assistenziale uno o più componenti del nucleo familiare inadempienti, garantendo il sostegno assistenziale e la continuazione del progetto agli altri componenti bisognosi.

La interruzione o la conclusione anticipata del progetto o del programma di intervento, per responsabilità dell'utente o per decisione motivata dell'assistente sociale competente, deve risultare da un apposito atto da acquisire nel fascicolo personale dell'utente e comunicato al responsabile amministrativo, qualora l'intervento abbia comportato un impegno di spesa a carico dell'Ente.

In ogni caso i provvedimenti di revoca, sospensione o interruzione del progetto di assistenza o di erogazione del beneficio, dovranno essere comunicati per iscritto all'interessato con almeno 15 giorni di anticipo sull'attuazione del provvedimento, salvo situazioni di particolare urgenza che, allo scopo di non vanificarne l'efficacia, ne rendano necessaria l'esecuzione immediata. In questo caso il provvedimento sarà notificato all'interessato o comunicato a mezzo telegramma con provvedimento scritto firmato dal Dirigente del Settore o da persona da questi incaricata e avrà decorrenza dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione.

Articolo 13 Convocazione dei soggetti obbligati

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile sono preliminarmente convocati allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale e, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze anche di carattere economico avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si fa riferimento ai parenti in linea collaterale.

Articolo 14 Decisione

La pratica, istruita secondo le norme contenute nel presente Regolamento, è in ogni caso trasmessa al dirigente comunale o al responsabile individuato dall'Ambito Territoriale secondo le previsioni del Piano di Zona, per i relativi provvedimenti amministrativi di competenza. Nessuna proposta di intervento contenente una spesa diretta o indiretta a carico dell'Ente pubblico può avere efficacia se risulti priva del provvedimento amministrativo adottato dal dirigente amministrativo competente per il servizio.

La decisione, da assumere entro e non oltre i sessanta giorni dalla data di completamento della documentazione della domanda, deve contenere obbligatoriamente:

- a.in caso di accoglimento, l'indicazione delle prestazioni, la decorrenza, l'ammontare e la durata degli interventi.
- b.In caso di non accoglimento, la motivazione del diniego.

Il provvedimento relativo alla decisione assunta è comunicato per scritto agli interessati.

Contro le decisioni adottate il cittadino può presentare ricorso alla Giunta comunale del comune di residenza entro trenta giorni dalla data della comunicazione della decisione.

Articolo 15 **Decorrenza, durata e verifica delle provvidenze, deleghe e decessi**

La prestazione ha decorrenza secondo quanto stabilito dall'Assistente sociale nell'istruttoria predisposta per l'intervento, come risultante in ogni caso nel provvedimento di ammissione, e può essere rideterminata nel caso di modificazioni delle condizioni socio - economiche familiari che i richiedenti stessi sono tenuti a comunicare tempestivamente o sulla base di accertamenti di ufficio.

Tutte le prestazioni devono essere oggetto di verifica dei risultati alla loro scadenza o comunque almeno annualmente per quelle a carattere continuativo.

In caso di decesso dopo il mandato di pagamento, non sarà richiesta alcuna restituzione della somma erogata, a meno che non si tratti di un contributo erogato a titolo di anticipazioni per fare fronte a particolari spese.

Articolo 16 **Controlli**

Per ogni tipo di intervento e/o di contributo, l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare, sull'ISEE presentato dall'interessato e/o dai soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 433 del codice civile e sul tenore di vita, indagini e/o controlli incrociati con qualsiasi mezzo a disposizione, anche tramite richiesta di controllo da parte degli organi competenti del Ministero delle Finanze.

La non veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati annulla la richiesta di intervento ovvero la prestazione erogata.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 17 **Utilizzo dei dati personali**

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento sarà tratta nel rispetto scrupoloso del D. lgs. 30 giugno 2003 n° 196.

È altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazioni sociali, previo consenso espresso dall'interessato.

Articolo 18 **Decorrenza**

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti i servizi/interventi socio-assistenziali e socio-sanitari che saranno assunti in carico dai comuni dell'Ambito successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Articolo 19
Norme di rinvio

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Articolo 20
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla esecutività della deliberazione di approvazione.

"Patto di collaborazione"
Art.12 del Regolamento

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE n° Asl BA
Comune di
Settore Politiche Sociali

PATTO DI COLLABORAZIONE
Per

Attuazione di progetto di assistenza individualizzato (PAI)
Intervento di assistenza economica

tra

Il/la Sig./ra _____ nato/a _____

il _____ residente in via _____ n _____

tel. _____ CF: _____

E

Il /la (inserire qualifica) _____, in rappresentanza

del Settore Politiche Sociali del Comune di _____,

Premesso che il/la suddetto/ta richiedente ha presentato domanda per ottenere il seguente servizio ovvero la seguente prestazione:

- che il servizio o le prestazioni richieste rientrano nella tipologia di servizi che sono di competenza dell'Ambito Territoriale e del Servizio Sociale comunale, ai sensi del Regolamento Unico per l'accesso alle prestazioni sociali approvato con deliberazione del Coordinamento Istituzionale n.del
- che è stato definito, concordemente con il cittadino richiedente un progetto di intervento per la erogazione del suddetto servizio, avente le seguenti caratteristiche essenziali:

a) Caratteristiche del servizio o della prestazione; finalità/motivazione

b) obiettivi dettagliati dell'intervento:

c) modalità di attuazione:

d) soggetti coinvolti:

e) eventuali altri soggetti coinvolti

f) durata dell'intervento (inizio e fine)

g) tempi e modalità di verifica; monitoraggio

le parti tra loro concordano

- Di osservare, ciascuno per quanto di competenza, gli impegni assunti per il rispetto delle modalità di attuazione del progetto che dichiarano di avere liberamente concordato, nel rispetto dei vincoli di legge e regolamentari.
- Di verificare periodicamente lo stato di attuazione del progetto sopra indicato, apportando, ove necessario, le modifiche ritenute opportune per il conseguimento degli obiettivi pattuiti.
- Di aver preso atto dei criteri previsti dal Regolamento Unico di Ambito, approvato con deliberazione n. del, in particolare in merito alle condizioni e ai vincoli cui è sono subordinate le erogazioni di prestazioni e servizi.
- Di rispettare le competenze delle figure professionali impegnate considerando che le divergenze di opinione sulle tecniche di intervento definite nel progetto non possono comportare di per sé modifiche o rifiuti, salvo che esse non siano contestabili sul piano rigorosamente tecnico scientifico sulla base di verifiche effettuate da organi competenti in materia.
- Di dare atto che il/la Signor/ra destinatario del servizio o delle prestazioni è tenuto a concorrere ai costi a tal fine sostenuti dal comune con le modalità e nella misura di:

- Di impegnarsi reciprocamente a risolvere i contrasti eventualmente intervenuti nella gestione del progetto attraverso un puntuale confronto, tenendo conto degli obblighi e delle finalità cui il Comune deve sottostare e degli impegni rispettivamente assunti.

Letto, approvato e sottoscritto il giorno _____ presso il Settore Politiche Sociali del Comune di

Il Richiedente

L'Assistente Sociale

Eventuali altri soggetti coinvolti
